ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione regionale Trentino Alto Adige

APPENDICE AL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO N. [ ]

***Lavori di realizzazione del nuovo Centro Medico Legale della Direzione Provinciale di Bolzano in Piazza Domenicani, 30.***

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato temporaneamente dall’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 36, comma 9 bis, D.Lgs 50/2016.

**CUP: F67H21000600005 - CIG: 8928593C05**

Tra

a) INPS – Direzione regionale Trentino Alto Adige (Codice Fiscale n. 80078750587 - Partita IVA n. 02121151001), con sede in Trento, via A. Rosmini n. 40, CAP 38122, nella persona del dott. Antonio Maria Di marco Pizzongolo, nato a Seriate (BG) il 24/08/1972, nella sua qualità di Direttore regionale Trentino Alto Adige, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Direzione regionale (indicata anche nel prosieguo come l’«Istituto» o la «Stazione Appaltante»);

e

b) Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avente sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_ – CAP \_\_\_\_\_\_, nella persona dell’Amministratore Unico sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore»);

di seguito collettivamente indicati come le «Parti».

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno redatto la presente appendice al documento di stipula del contratto relativo alla Richiesta di offerta, che entrerà in vigore all’atto della sottoscrizione mediante firma digitale.

PREMESSO

- che a mezzo di determina del Direttore regionale n. \_\_\_\_del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta pari ad € [ ], IVA ed oneri della sicurezza pari a € [ ]esclusi (€ [ ]IVA al 22% ed oneri della sicurezza inclusi);

- che l’Appaltatore ha dichiarato ed asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto;

- che la Stazione Appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale;

- che l’art. 92, comma 3, del d.lgs. 06/09/2011 n. 159 consente di procedere, nei casi di urgenza, alla stipula dei contratti pubblici immediatamente dopo la richiesta di informazioni prefettizie ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del predetto decreto;

- che con il presente contratto le parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

*Art. 1 (Oggetto del contratto)*

L’oggetto del contratto riguarda l’esecuzione dei *lavori di ristrutturazione ad uffici del locale adibito ad archivio tessere al 2° piano presso la sede di Trento in via delle Orfane, 8.*

La durata dei lavori è fissata in **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

*Art. 2 (Condizione risolutiva)*

L’efficacia del presente Contratto è subordinata alla condizione risolutiva della mancanza del permanere del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dagli artt. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dell’accertamento di cui all’art. 91 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159.

In caso di avveramento della condizione, ai sensi dell’art. 1360, comma 2 c.c., trattandosi di contratto ad esecuzione continuata la stessa non ha effetto sulle prestazioni già eseguite.

*Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)*

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a:

1. in caso di modifiche relative alle predette informazioni, comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dei citati eventi i nuovi estremi identificativi del conto dedicato e/o le nuove generalità delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
2. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG in oggetto indicato;
3. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4, della precitata legge n. 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste.

L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti già stipulati ovvero da stipulare con i propri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente articolo ed a trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi del comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto o mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui sopra.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

*Art. 4 (Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore)*

L’appaltatore ha dichiarato di aver eletto il proprio domicilio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), via \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_ – CAP \_\_\_\_\_\_\_.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esclusivamente il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso [ ]– Sede [ ] , codice IBAN: [ ].

Ai sensi dell’art. 4 del CGA, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali occorrenti per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dell’operato del di lui rappresentante. L’Appaltatore od il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, viene sollevata da qualsivoglia responsabilità.

*Art. 5 (Consegna e inizio lavori)*

La consegna dei lavori, formalizzata da apposito verbale, avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti che non potrà comunque comportare alcuna pretesa da parte dell’Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Il Direttore dei Lavori terrà eventualmente conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese di consegna nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Il RUP, a mezzo PEC, convocherà l’Appaltatore per la consegna dei lavori entro i termini di cui al presente articolo.

La consegna dei lavori dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore. Il verbale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall' esecutore e conterrà i seguenti elementi

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il verbale di consegna lavori sarà infine sottoscritto dal RUP e dalla Stazione Appaltante.

Dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il RUP in accordo con il Direttore Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo netto dell'appalto. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo netto dell'appalto.

La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non potrà esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori abbia superato la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa fosse sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non potrà durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto.

Nelle ipotesi previste di recesso o di sospensione il RUP ha l’obbligo di informare l’ANAC.

Il Direttore dei Lavori sarà responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

Se fossero riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procederà alla consegna, e il Direttore dei Lavori ne riferirà immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, disporrà che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, un nuovo programma di esecuzione.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redigerà apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore dovrà assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospenderà la consegna e la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori (anch’esso formalizzato da apposito verbale), la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.

All’inizio del contratto l’Appaltatore dovrà inoltre produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente segnalata, anche per effetto dei subappalti autorizzati.

L’elenco di cui sopra dovrà essere corredato da una copia del libro unico del lavoro.

*Art. 6 (Sospensioni e proroghe)*

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

L’appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, con un anticipo di almeno entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte del RUP, entro trenta giorni dal suo ricevimento, è subordinata al riconoscimento delle giustificazioni avanzate.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici.

Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di personale nell’edificio.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità o in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciale di cui all’articolo 107, comma 2, del Codice; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori vengono accertate, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, con la redazione di appositi verbali.

La sospensione dei lavori permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.

Se l’appaltatore riterrà cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa potrà diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento (RUP) e richiedere al Direttore dei Lavori di provvedere a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida sarà necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore vorrà far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione supereranno un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si opporrà allo scioglimento, l’appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetterà all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

L’esecutore dovrà ultimare i lavori nel termine stabilito nel successivo articolo 7, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

*Art. 7 (Termini e ultimazione dei lavori)*

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in **180 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di esecuzione si è tenuto conto delle ferie contrattuali e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza.

In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l’appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel successivo articolo.

*Art. 8 (Presa in consegna dei lavori ultimati)*

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, prima dell’avvenuto collaudo o regolare esecuzione delle opere.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all’emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

*Art. 9 (Penali in caso di ritardo)*

Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi viene applicata una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale di fine lavori.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

*Art. 10 (Termini per l’emissione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione)*

Il collaudo verrà sottoscritto nel termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori e avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione, ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice.

Qualora si proceda con l’emissione del certificato di regolare esecuzione lo stesso sarà sottoscritto entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori e avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione, ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice.

Durante l’esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali o nel contratto.

*Art. 11 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)*

Oltre alle ipotesi di risoluzione previste nell’articolo 108 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni del programma: in tal caso la direzione dei lavori assegnerà un termine che, salvo i casi di urgenza, non sarà inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo. Scaduto il termine assegnato la direzione lavori verificherà, in contraddittorio con l’appaltatore, gli effetti dell’intimazione impartita e compilerà processo verbale da trasmettere al RUP. Nel caso che l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, potrà deliberare la risoluzione del contratto, ferma restando l’applicazione delle penali.

L’appaltatore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto.

La mancata evasione degli ordini di esecuzione impartiti darà origine a formale richiamo; dopo due richiami per inosservanza dei termini fissati la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato articolo 108 del Codice.

*Art. 12 (Contabilità e pagamenti)*

La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori con le seguenti modalità:

- Redazione del SAL n. 1 dopo l’esecuzione dei lavori al 25%;

- Redazione del SAL n. 2 dopo l’esecuzione dei lavori al 50%;

- Redazione del SAL n. 3 dopo l’esecuzione dei lavori al 75%;

- Redazione del SAL n. 4 dopo l’esecuzione dei lavori al 100%;

Ai precedenti SAL corrisponderanno i seguenti pagamenti:

- 1° pagamento 25% dell’importo contrattuale;

- 2° pagamento 25% dell’importo contrattuale;

- 3° pagamento 20% dell’importo contrattuale;

- 4° pagamento 20% dell’importo contrattuale;

- 5° pagamento – RATA DI SALDO 10% dell’importo contrattuale, subordinatamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alla presentazione della prevista polizza fideiussoria ex art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

*Articolo 13 (Cauzione definitiva e garanzia per anticipazione)*

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante [ ] numero [ ] emessa dalla [ ]in data [ ], per l’importo di € [ ] ( [ ]), pari al [ ]percento dell’importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova altresì applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

A garanzia della erogazione dell’anticipazione, l'appaltatore ha costituito apposita ( ) mediante [ ] numero [ ] emessa dalla [ ]in data [ ], per l’importo di € [ ] ( [ ]).

La polizza di cui al presente articolo è rilasciata alle condizioni ed in conformità allo schema tipo allegato al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Assicurazione a carico dell’impresa

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice dei contratti e dell’articolo 125 del dpr 207/2010 e ss.mm. L’esecutore dei lavori assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo l’esecutore dei lavori ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R. con i seguenti importi garantiti:

sezione A:

 partita 1 = euro importo contrattuale (opere)

 partita 2 = euro 500.000,00 (opere preesistenti)

 partita 3 = euro 500.000,00 (demolizione e sgombero)

sezione B = euro 500.000,00 (responsabilità civile)

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Tale polizza dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori stessi.

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore dei lavori potrà comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva mediante invio di comunicazione in p.e.c., senza necessità di ulteriori adempimenti.

*Articolo 14 (Norme di sicurezza generale e adempimenti preliminari in materia di sicurezza)*

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L’appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L’appaltatore sarà responsabile dell’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

La Stazione Appaltante si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell’appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che potrà verificarsi nell’ambito del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9 lett. b, decreto legislativo 81/2008, l’appaltatore, qualora non già dichiarata in sede di gara, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere assolti dall’appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori. Detti obblighi dovranno essere assolti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere opererà legittimamente un’impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

*Articolo 15 (Piani di sicurezza)*

L’appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L’obbligo di cui sopra sarà esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni (proposte a miglioramento dall’impresa) approvate ed accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

I costi per la sicurezza sono riportati nel computo metrico estimativo (CME).

Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento sarà a carico della Stazione Appaltante.

Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della Stazione Appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore sarà tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo.

L’appaltatore potrà presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza redatto inizialmente, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore sarà tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

*Articolo 16 (Piano operativo di sicurezza)*

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell’inizio dei lavori, dovrà consegnare all’appaltatore il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, e l’impresa affidataria sarà tenuta a trasmette il piano alla direzione lavori.

*Articolo 17 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)*

L’appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformità all’allegato XV al decreto legislativo 81/2008 e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia.

L’appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

*Articolo 18 (Risoluzione del contratto)*

La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all’appaltatore, con adeguato preavviso, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nelle altre ipotesi di cui all’articolo 108, del Codice, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al riguardo dalla direzione lavori, dal responsabile unico del procedimento (RUP) o dal coordinatore per la sicurezza;

- ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.;

- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Il contratto sarà altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di risoluzione l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

*Articolo 19 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)*

L’appaltatore sarà tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In caso di inadempienze contributive riguardanti uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il R.U.P. tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, qualora l’appaltatore non ottemperi all’invito di provvedervi entro 15 giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

*Articolo 20 (Riserve dell’Appaltatore)*

L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L’Appaltatore è tenuto a firmare il registro di contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui non firmi il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, il D.L. ne farà espressa menzione nel registro.

Qualsiasi reclamo o riserva che l’appaltatore riterrà di avanzare, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Le riserve dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale non produrranno alcun effetto e si intenderanno decadute.

Le riserve dovranno essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve dovranno contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore avrà l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione delle riserve sarà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura uguale o superiore al 10 per cento si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’articolo 240 del codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 239 del codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non potrà rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

*Art. 21 (Trattamento dati personali e riservatezza delle informazioni)*

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:

1. titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
2. Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all’indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
3. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art.53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016;
4. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
5. i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
6. il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
7. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
9. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, C.A.P. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);
10. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
11. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
12. i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale.

L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), del D.lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’E del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, e che l’appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l’Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.

Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dei Lavori, mediante una nuova e formale designazione.

L’Appaltatore dichiara altresì che il responsabile dei dati personali per la società……..è il Sig. …………

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82.

L’Appaltatore La Stazione appaltante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_